



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI,
PEPE e PILLON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2019

Disposizioni in materia di efficacia dell’inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi ai benefici di cui all’articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a disciplinare l'applicazione dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).

L'esigenza dell'intervento normativo deriva dalle modificazioni apportate dalla legge n. 3 del 2019 all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, poiché con l'articolo 1, comma 6, della suddetta legge n. 3 è stato modificato detto articolo 4-*bis* inserendo i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale nell'elenco dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, salva la collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale.

La novella influisce indirettamente anche sul regime dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che rinvia proprio ai delitti di cui al citato articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. L'inclusione dei reati più gravi contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati ostativi ai sensi dell'articolo 4-*bis* infatti comporta, ai sensi del divieto di cui al comma 9 dell'ar-

ticolo 656 del codice di procedura penale, che, in relazione a tutte le sentenze irrevocabili di condanna o di patteggiamento, il pubblico ministero, nell'ordinare l'esecuzione della pena, non possa più disporre la sospensione dell'esecuzione nei casi in cui la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore ai quattro anni. Tale sospensione infatti, per i reati non ostativi, consente ai condannati di richiedere al tribunale di sorveglianza l'accesso a misure alternative alla detenzione.

La modifica normativa di cui alla legge n. 3 del 2019 pertanto è suscettibile di trovare immediata applicazione anche nei confronti dei condannati per reati commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. Un orientamento consolidato della giurisprudenza infatti assoggetta le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione al principio *tempus regit actum* e non a quelle in materia di successione delle norme penali sostanziali nel tempo.

Tuttavia, poiché nelle intenzioni di questo legislatore si intendono privilegiare le istanze garantiste espresse oltre che dalla Corte costituzionale anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella nota sentenza Del Rio Prada contro Spagna, per cui di conseguenza dovrebbero trovare applicazione i commi secondo e quarto dell'articolo 2 del codice penale nonché l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Poiché l'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 è in vigore dal 31 gennaio 2019, occorre fissare un termine certo rispetto all'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario con un precetto immediatamente dispositivo.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce pertanto espressamente che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano per i delitti indicati al medesimo comma commessi dopo la data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che deve essere applicata in base ai principi espressi in sede di Corte europea

dei diritti dell'uomo dalla già citata sentenza Del Rio Prada.

L'articolo 2 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano per i delitti indicati al medesimo comma, commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.